

Legge regionale 29 dicembre 1983, n.85

Contributo ordinario annuale alle istituzioni culturali costituite per iniziativa della Regione

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977 n. 616 e per concorrere al funzionamento delle istituzioni culturali costituite per iniziativa della Regione, alle quali essa partecipa con prevalente responsabilita' e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attivita' culturali, la Regione eroga un contributo ordinario annuale, comprensivo della quota associativa, a favore dell'Associazione Teatro regionale Toscano, della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Mediateca Regionale toscana, ferma restando la applicabilita' della LR 11/80 per il finanziamento dei programmi di attivita' delle istituzioni medesime.

ARTICOLO 2

(Procedure di spesa)

Le istituzioni di cui all'art. 1 presentano alla Giunta regionale entro il termine stabilito annualmente, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attivita', dal programma delle attivita' anche sotto il profilo culturale e artistico, dal piano tecnico finanziario, che determina le quote annuali dei contributi degli enti che partecipano alla istituzione correlandolo al programma dell'attivita' svolta nelle singole sedi.

Le istituzioni presentano altresì alla Giunta regionale, entro il termine da essa stabilito annualmente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti.

La Giunta regionale esamina i documenti di cui ai commi precedenti e valuta la loro conformita' agli atti della programmazione regionale definisce l'entita' del contributo da assegnarsi alle singole istituzioni e trasmette la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione.

ARTICOLO 3

(Obblighi dei rappresentanti della Regione)

I rappresentanti della Regione nominati negli organi delle istituzioni di cui all'art. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 della LR 8/3/1979 n. 11, sono tenuti a presentare in tempo utile alla Giunta regionale la proposta del bilancio annuale corredato di tutti gli elementi informativi che consentano di valutare oggettivamente il rispetto delle finalità dell'istituzione secondo i criteri di buona amministrazione nonché la conformità dei programmi della istituzione con gli obiettivi indicati negli atti di programmazione della Regione.

ARTICOLO 4

(Norme finanziarie)

Per il 1983 i contributi regionali alle istituzioni di cui all'art. 1 sono determinati nella seguente misura:

- a) all'Associazione Teatro regionale toscano L. 150.000.000
- b) alla Fondazione Orchestra regionale toscana L. 300.000.000
- c) alla Fondazione Mediateca regionale toscana L. 0

La spesa complessiva di L. 450.000.000 derivante dalla presente legge farà carico all'apposito capitolo del bilancio di previsione 1983 istituito con la seguente variazione del bilancio, competenza e cassa, per analogo importo:

In diminuzione

Cap. 50000

Fondo globale per il finanziamento di spese
per l'adempimento di funzioni normali
(spese correnti) L. 450.000.000

Totale in diminuzione L. 450.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 16150

Contributo alle spese di funzionamento
dell'Associazione Teatro Regionale Toscano,
della Fondazione Orchestra Regionale
Toscana e della Fondazione Mediateca
regionale toscana (LR n.____) L. 450.000.000

Totale di nuova istituzione L. 450.000.000

Per gli anni successivi al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge provvedono le singole leggi di bilancio.

ARTICOLO 5

(Norma finale)

Sono soppressi:

- a) l'art. 3, lett. b), della LR 7/5/1980 n. 44 "Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione Orchestra regionale toscana";
- b) l'art. 3, secondo comma della LR 2 maggio 1983 n. 20 "Costituzione della Fondazione Mediateca regionale toscana".